

Dal 01 Luglio l'INPS rinnova il pagamento della 14^{ma} mensilità

Si ripete l'appuntamento annuale con la mensilità aggiuntiva, nota come 14^{ma} mensilità, per una nutrita platea di pensionati (circa 3 milioni). Dal 01 Luglio in pagamento gli importi.

L'importo aggiuntivo sulle pensioni basse, introdotto a partire dal 2008 dal governo Prodi, meglio conosciuto come "**quattordicesima mensilità**" sarà posto in pagamento con la mensilità di Luglio 2019. Le pensioni interessate a questo beneficio sono quelle della gestione AGO, dei Fondi Sostitutivi ed Esclusivi, della Gestione Separata e del Fondo Clero. Restano escluse gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale erogate agli invalidi civili e le Casse Libero Professionali. Per aver diritto occorre far valere un **età pari o superiore a 64 anni** e il rispetto di **requisiti reddituali riportati in tabella**. Ricordiamo che la legge di bilancio 2017 ha **esteso la somma aggiuntiva** anche ai soggetti con un reddito complessivo personale compreso tra **1,5 volte e 2 volte** il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento viene corrisposto fino a **concorrenza** del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva teoricamente spettante.

Importi di Quattordicesima nel 2019

Pensionati con redditi sino a 1,5 volte il Trattamento Minimo

Dipendenti	Autonomi	Limite reddito per erogazione intera	Importo pieno	Importo parziale
Anni di contributi				
fino a 15 anni	fino a 18 anni	fino a 10.003,69	437,00	10.440,69 - Redd. Pers.
tra 15 e 25 anni	tra 18 e 28 anni	fino a 10.003,69	546,00	10.549,69 - Redd. Pers.
oltre 25 anni	oltre 28 anni	fino a 10.003,69	655,00	10.568,69 - Redd. Pers.

Pensionati con redditi sino a 1,5 volte il Trattamento Minimo

Dipendenti	Autonomi	Limite reddito per erogazione intera	Importo pieno	Importo parziale
Anni di contributi				
fino a 15 anni	fino a 18 anni	fino a 10.003,69	336,00	13.674,26 - Redd. Pers.
tra 15 e 25 anni	tra 18 e 28 anni	fino a 10.003,69	420,00	13.758,26 - Redd. Pers.
oltre 25 anni	oltre 28 anni	fino a 10.003,69	504,00	13.842,26 - Redd. Pers.

In questo numero:

INPS: Dal 01 Luglio l'INPS rinnova il pagamento della 14^{ma} mensilità,

INPS: Per i dipendenti della P.A. possibile l'esclusione dal massimale contributivo,

INAIL: On line i dati su infortuni e malattie professionali del primo quadrimestre,

Immigrazione:

- Decreto Sicurezza: inammissibili i ricorsi presentati dalle Regioni,

- Questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di Cassazione su Assegno Maternità e Assegno Nucleo Familiare,

- Trascrizione atti formati all'estero,

- Atti di nascita rilasciati a Taiwan,

- Diffamazione a mezzo stampa.

La 14^{ma} mensilità ritorna a integrare le pensioni basse di circa 3 milioni di pensionati. L'INPS porrà in pagamento il beneficio con la rata del mese di Luglio.

In sostanza coloro che non fanno valere **un reddito superiore a € 10.003,69** lordi otterranno una cifra compresa tra **€ 437 e € 655** (in rapporto alla contribuzione utilizzata per liquidare la pensione). Invece i pensionati che fanno valere **un reddito tra € 10.003,69 e € 13.338,26** otterranno un bonus tra **€ 336 euro e € 504** con gli stessi criteri sopra indicati.

Ricordiamo che la 14^{ma} spetta a coloro **che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione**, (pensionati nati/e nel 1955) in **misura proporzionale** in relazione ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di compimento dell'età. Lo stesso ragionamento vale per le pensioni di nuova liquidazione, con decorrenza diversa dal 1° gennaio, e quindi spettanti per un numero limitato di mensilità.

Nulla muta per quanto riguarda la i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione della 14^{ma}. Si dovrà far riferimento ai **redditi personali di qualsiasi natura** con l'esclusione di: trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, indennità per i ciechi parziali, indennità di comunicazione per i sordomuti, pensioni di guerra, reddito della casa di abitazione, T.F.R. e competenze arretrate.

La somma aggiuntiva viene erogata di norma dall'Inps sulla **mensilità di pensione di luglio** ai pensionati in possesso dei requisiti reddituali sopra descritti. I soggetti che compiono i 64 anni dal 1° agosto in poi, otterranno il beneficio con il pagamento della pensione di dicembre.

In tutti i casi occorre comunque prestare particolare attenzione in quanto, spesso, **l'assenza dei dati reddituali negli archivi INPS blocca l'automatismo** sopra descritto, e per rimediare all'errore è obbligatorio inviare all'INPS una **domanda di ricostituzione** con i redditi personali e, se coniugati, del coniuge. Si ricorda infine che la 14^{ma} **non costituisce reddito** né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, **con esclusione per l'importo pari a 156 euro**, dell'incremento della maggiorazione sociale al milione previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001.

INPS: Per i dipendenti della P.A. possibile l'esclusione dal massimale contributivo

Con la [circ. n. 93 del 17 giugno 2019](#) INPS ha fornito indicazioni relativamente **all'esclusione dall'applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile** per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche e privi di anzianità contributiva precedente a tal data.

Il massimale contributivo è stato introdotto dalla L. 335/1995, che ha stabilito, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un **massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, annualmente rivalutato

dall'ISTAT oltre il quale non è più dovuto il versamento della contribuzione; **per il 2019 l'importo è fissato a € 102.543,00.**

Una **parziale eccezione** a tale disposizione è stata introdotta dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, con l'articolo 21, che ha previsto:

"... i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione".

I **oggetti che possono esercitare tale opzione** sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano anche Banca d'Italia, Consob, Autorità Indipendenti e Università non statali legalmente riconosciute (per un elenco più dettagliato si rinvia alla lettura della circolare) **indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione**, ma come detto condizione necessaria è che **i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro**. L'opzione **va esercitata, a pena di decadenza**, nei seguenti termini:

- **dipendenti in servizio al 29.01.2019** (data di entrata in vigore DL n. 4/2019): **entro sei mesi dal 29.01.2019**, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo; entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
- **dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019: entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.**

Il massimale contributivo sarà quindi disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione. Gli effetti di tale scelta non sono ovviamente descritti nella circolare, ma ci sembra comunque opportuno **dare qualche indicazione utile per le nostre consulenze**, fermo restando che la scelta finale resta in capo all'interessato. La disapplicazione del massimale comporterà l'assoggettamento a contribuzione dell'intera retribuzione pensionabile, con conseguente effetto positivo sul trattamento pensionistico con un esborso maggiore di contribuzione a carico sia del lavoratore che dell'Ente/Amministrazione di appartenenza. segue

pg.3

In sostanza, il legislatore ha inteso dare questa possibilità a quei **lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare** partecipate dal datore di lavoro e che quindi potrebbero avere interesse ad aumentare il proprio montante contributivo con l'obiettivo di avere un trattamento pensionistico più elevato, anche se questo comporta naturalmente una busta paga più leggera, per la parte eccedente il massimale.

INAIL: On line i dati su infortuni e malattie professionali del primo quadrimestre

Nella [sezione "Open data"](#) del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di aprile. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle con i confronti "di mese" (aprile 2019 vs aprile 2018) e "di periodo" (gennaio-aprile 2019 vs gennaio-aprile 2018).

I dati pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetto all'effetto distorsivo di "punte occasionali" e dei tempi di trattazione delle pratiche.

Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall'Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2019, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Nel numero complessivo degli infortuni sono incluse anche le **comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi** che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Denunce di Infortunio: Le denunce di infortunio presentate sono state 210.720, in aumento di circa 4.900 casi (+2,4%) rispetto alle 205.826 del primo quadrimestre del 2018.

I dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano a livello nazionale **un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro**, aumentati del 1,7%, **sia di quelli in itinere**, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 6,3%. Ad aprile 2019 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è **aumentato dell'1,2% nella gestione Industria e servizi** (dai 153.737 casi del 2018 ai 155.588 del 2019), **del 5,8% in Agricoltura** (da 9.641 a 10.199) e **del 5,9% nel Conto Stato** (da 42.448 a 44.933). L'analisi a livello territoriale evidenzia un **aumento delle denunce di infortunio in tutte le ripartizioni geografiche**: Nord-Ovest (+2,0%), Nord-Est (+3,2%), Centro (+3,1%), Sud (+0,9%) e Isole (+1,1%).

L'aumento che emerge dal confronto dei primi quadrimestri del 2018 e del 2019 è legato sia alla **componente maschile**, che registra un +2,2% (da 129.998 a 132.811 denunce), **sia a quella femminile**, con un +2,7% (da 75.828 a 77.909).

L'incremento percentuale è stato maggiore per i lavoratori extracomunitari (+6,2%, da 23.695 a 25.167 infortuni denunciati), seguiti da quelli italiani (+1,9%, da 174.449 a 177.766) e comunitari (+1,3%, da 7.681 a 7.784).

Casi mortali: Le denunce di infortunio sul lavoro con

esito mortale presentate all'Istituto entro il mese di aprile sono state 303, **17 in più rispetto al primo quadrimestre 2018 (+5,9%)**. A livello nazionale, i dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano **14 denunce in più di casi mortali avvenuti in occasione di lavoro (da 190 a 204)** e **3 in più di quelli occorsi in itinere (da 96 a 99)**.

A livello di comparti produttivi, **l'Agricoltura ha registrato un aumento di 12 denunce** (da 21 a 33) e **l'Industria e servizi di nove** (da 259 a 268), a fronte di quattro casi in meno nel Conto Stato (da 6 a 2). Dall'**analisi per classi di età** emergono aumenti generalizzati in tutte le fasce, con l'unica eccezione di quella centrale, compresa tra i 35 e i 49 anni, che registra una flessione dell'1,7%.

Malattie professionali: Le denunce di malattia professionale sono state 21.224, 164 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+0,8%).

Le patologie denunciate sono **aumentate solo nella gestione Industria e servizi**, da 16.526 a 16.830 (+1,8%), mentre sono **diminuite in Agricoltura**, da 4.275 a 4.172 (-2,4%), e **nel Conto Stato**, da 259 a 222 (-14,3%).

In ottica di genere si rilevano 212 denunce di malattia professionale **in più per le lavoratrici**, da 5.563 a 5.775 (+3,8%), e **48 in meno per i lavoratori**, da 15.497 a 15.449 (-0,3%). In diminuzione anche le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 19.762 a 19.732 (-0,2%), mentre sono aumentate quelle dei comunitari, da 424 a 514 (+21,2%), e dei lavoratori extracomunitari, da 874 a 978 (+11,9%). Le patologie del **sistema osteo-muscolare** e del tessuto connettivo (11.658 casi), del **sistema nervoso** (2.102, con una prevalenza della **sindrome del tunnel carpale**) e dell'udito (1.382) continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle **patologie del sistema respiratorio** (811) e **dai tumori** (792).

Immigrazione

Decreto Sicurezza: inammissibili i ricorsi presentati dalle Regioni

No al potere sostitutivo del prefetto nelle attività di comuni e province

Il 20.06.2019, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ai **ricorsi** delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che hanno **impugnato numerose disposizioni del "Decreto sicurezza"** (DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018), lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR **sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi** (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Di conseguenza, la Corte **ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi dalle Regioni**. Ciò nonostante, **"resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate"**.

La Corte ha anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II del "Decreto sicurezza" e ha ritenuto, segue pg. 4

in particolare, che **sia stata violata l'autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province**. Pertanto, ha accolto le censure sull'articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell'attività di tali enti ([leggi il comunicato stampa della Corte Costituzionale](#)).

Questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di Cassazione

Assegno di maternità comuni

Ordinanza interlocutoria n. 16163 del 17/06/2019

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui **richiede ai cittadini stranieri, ai fini dell'erogazione dell'assegno di maternità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno**, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Assegno di natalità

Ordinanza interlocutoria n. 16164 del 17/06/2019

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, nella parte in cui **richiede ai cittadini stranieri, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno**, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Assegno per il nucleo familiare – permesso Ue lungo periodo

Ordinanza interlocutoria n. 9021 del 01/04/2019

La Sezione Lavoro ha sollevato questione pregiudiziale diretta ad accertare se l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, nonché il principio di parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, ostino ad una legislazione nazionale in base alla quale, **al fine del calcolo dell'assegno per il nucleo familiare, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare vanno esclusi i familiari del lavoratore di Stato terzo soggiornante di lungo periodo**, qualora gli stessi risiedano presso il paese d'origine, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro.

Assegno per il nucleo familiare – permesso unico lavoro

Ordinanza interlocutoria n. 9022 del 01/04/2019

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato questione pregiudiziale diretta ad accertare se l'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE, del 13 dicembre 2011, nonché il principio di parità di trattamento tra titolari del permesso unico di soggiorno e di lavoro e cittadini nazionali, ostino ad una

legislazione nazionale in base alla quale, **al fine del calcolo dell'assegno per il nucleo familiare, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare vanno esclusi i familiari del lavoratore di Stato terzo titolare del permesso unico**, qualora gli stessi risiedano presso il paese d'origine, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro.

Trascrizione atti formati all'estero

Il parere del Consiglio di Stato

Il Ministero dell'Interno ha emanato la [circolare n° 8 del 12 giugno 2019](#) avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 396/2000 che prevede: " ... l'autorità diplomatica o consolare **trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune** ... ". Tuttavia, è diffusa la prassi che alla trasmissione degli atti formati all'estero possano provvedere gli interessati, presentandoli direttamente all'ufficiale dello stato civile competente. Al riguardo il Ministero dell'Interno ha chiesto un parere al Consiglio di Stato che ritiene condivisibile la soluzione finora adottata dal Ministero stesso.

Atti di nascita rilasciati a Taiwan

I chiarimenti del Ministero dell'Interno

Con la [circolare n° 7 dell'11.06.2019](#) il Ministero dell'Interno ha chiarito che le **procedure adottate dalle autorità di Taiwan in materia di nascite** che si verificano in quel Paese, sono ordinate in quattro fattispecie, illustrate nella circolare citata:

- nascite da coppie miste (italiano-taiwanese) coniugate;
- nascite da coppie miste (madre taiwanese, padre italiano) non coniugate;
- nascite da coppie miste (madre italiana, padre taiwanese) non coniugate;
- nascita da genitori entrambi stranieri, coniugati o non.

Diffamazione a mezzo stampa

Con l'[ordinanza del 13.06.2019](#), il Tribunale di Milano ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla testata giornalistica "**Libero Quotidiano**", consistente nell'aver pubblicato **un articolo dal titolo "Elenco di papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri"** riferendosi a diverse Cooperative tra cui la ricorrente "Intrecci Società cooperativa sociale", costituisce **diffamazione a mezzo stampa non scriminata** dal diritto di cronaca e deve pertanto essere rimosso dai motori di ricerca generali, comportando un obbligo di risarcimento del danno in favore della ricorrente (*fonte Asgi*).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)